

COMUNE DI AROSIO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

CONTRODEDUZIONE AI PARERI DI ARPA DIPARTIMENTO DI COMO - VARESE E DEL COMUNE DI CARUGO (CO)



Viger Srl
Sede legale:
via Mentana 8/A
22100 Como

Sede amministrativa e gestionale:
via Cellini, 16/C
22071 Cadorago (CO) Italia
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita Iva e
Iscrizione al Registro delle Imprese di
Como: n. 02748500135 - REA 277154
RevVBPB19

Prog	Data e numero di protocollo	Soggetto	Sintesi delle osservazioni contenute nel parere	Controdeduzioni alle osservazioni contenute nel parere
1	ENTE ARPA 05 giugno 2024 protocollo numero 89400 COMUNE AROSIO 05 giugno 2024 protocollo numero 6759	ARPA - Dipartimento di Como - Varese	ARPA di Como - Varese ha formulato il proprio parere con le seguenti osservazioni: 1. Contatto tra classi acustiche diverse: si riscontra a sud-est del territorio, il contatto diretto tra aree di Classe III con aree di Classe V. Ai sensi dell'art. 3, lettera c) della L.R. n° 13/01, il salto massimo previsto tra aree adiacenti, in deroga al principio di cui all'art. 2, punto 3, lettera b) della L.R. medesima, è pari a 10 dB(A). Qualora il comune intenda utilizzare detta deroga, la stessa dovrà essere evidenziata e supportata da concrete motivazioni; inoltre, il Comune deve, ai sensi dell'art. 4, comma 1°, lettera a) della legge 447/95 e art. 2, comma 3, lettera c) della L.R. 13/01, adottare contestualmente alla classificazione	Osservazioni contenute nel parere: accolte. 1. E' stato risolto il conflitto di contatto con salto tra classe acustiche diverse a sud-est del territorio inserendo una zona cuscinetto in classe IV, per le difformità con i Comuni contermini (Inverigo PCA approvato nel 2010 e Giussano PCA approvato nel 2020), evidenziate nella Relazione Generale di accompagnamento al Piano, non sono stati ricevuti i competenti pareri dei Comuni ai sensi della L.R. 13/01



			<p>acustica dei piani di risanamento acustico. Per le difformità con i Comuni contermini (Inverigo e Giusano), già evidenziate nella Relazione Generale di accompagnamento al Piano, richiamato quanto previsto dalla L.R. 13/01, si rinvia al competente parere dei Comuni stessi.</p> <p>2. Recettori sensibili: Per i ricettori sensibili inseriti in classi superiori alla "I – aree particolarmente protette", si ricorda che ai sensi del paragrafo 6 dell'allegato alla DGR n. VII/9776/02, la protezione acustica, qualora necessaria, potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sugli edifici.</p> <p>3. Aree critiche: Preso atto di quanto comunicato circa potenziali criticità derivanti da alcune infrastrutture stradali caratterizzate da intenso traffico veicolare, si invita il Comune di Arosio ad approfondire la tematica ed eventualmente attuare quanto previsto</p>	<p>2. Si prende atto che ai sensi del paragrafo 6 dell'allegato alla DGR n. VII/9776/02, la protezione acustica dei recettori sensibili inseriti in classe superiore alla "I, qualora necessaria, potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sugli edifici.</p> <p>3. Per limitare il rumore immesso nelle tratte stradali oggetto di misurazione con superamento dei limiti potranno essere previsti interventi di mitigazione che: andranno a ridurre la velocità di percorrenze nelle rispettive tratte stradali monitorate al fine di</p>
--	--	--	--	--



			<p>dal DM 29.11.2000 e dall'art. 9 della L.R. 13/01.</p> <p>4. Confini tra classi acustiche adiacenti: Ricordando che la documentazione che costituisce il Piano di Classificazione Acustica deve descrivere i riferimenti fisici e spaziali che identificano i confini tra due classi adiacenti nei casi in cui dalla cartografia non siano evidenti in maniera univoca (paragrafo 8.1, lettera b), dell'Allegato alla D.G.R. n. VII/9776/02) e ricordando, altresì, che "Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma scritta" (paragrafo 8.3 dell'Allegato alla D.G.R. n. VII/9776/02), si evidenzia che, per quanto è possibile evincere dalle Tavole n. 4 e n. 5, alcuni edifici risultano suddivisi in classi acustiche diverse (vedasi, a titolo esemplificativo, l'immagine seguente). Si suggerisce al</p>	<p>limitare il rumore prodotto.</p> <p>4. Come suggerito da ARPA Como – Varese sono stati risolti i punti critici nei quali alcuni edifici risultavano suddivisi in classi acustiche diverse, per ogni singolo edificio è stata identificata un'unica classe acustica.</p>
--	--	--	---	--



			<p>Comune di Arosio di verificare e prevedere per ogni singolo edificio un'unica classe acustica.</p> <p>Regolamento di Attuazione</p> <p>a) art. 7, comma 1, lettera b) e comma 3 – richiamato quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L.R. 13/01 (“Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano”), si invita a verificare quanto previsto nel Regolamento di Attuazione (“trenta mesi dalla data di entrata in vigore del PCA”)</p> <p>b) art. 9 – la DGR n. X/1217 del 10 gennaio 2014 è stata sostituita dalla DGR n. X/7477 del 4 dicembre 2017; inoltre la Regione Lombardia ha emanato la recente DGR n. XI/4025 del 14 dicembre 2020. Si invita il Comune</p>	<p>a) È stato aggiornato l’art. 7, comma 1, lettera b) e comma 3 – richiamando quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L.R. 13/01</p> <p>b) È stato aggiornato l’art. 9 sostituendo l la DGR n. X/1217 del 10 gennaio 2014 con la DGR n. X/7477 del 4 dicembre 2017 integrata con la DGR N. XI/4025/2020.</p>
--	--	--	---	--



			<p>verificare ed aggiornare quanto riportato nel Regolamento</p> <p>c) art. 10 – si evidenzia che il comma 3-bis dell'art. 8 della L. 447/95, è stato abrogato con D.Lgs. 42/17 (art. 12, comma 1, lettera b); si invita il Comune a verificare quanto indicato nell'art. 9 del Regolamento di Attuazione</p> <p>d) Art. 14 – si suggerisce di richiamare anche quanto previsto dal comma 3, dell'art. 7 della L.R. 13/01</p> <p>e) Art. 15, comma 4 – si suggerisce di richiamare anche quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 13/01</p> <p>f) Art. 16 – si ricorda che la vigente normativa non prevede il rilascio di parere da parte della scrivente Agenzia sull'eventuale documentazione presentata per l'ottenimento delle</p>	<p>c) È stato aggiornato l'art. 10 sostituendo la DGR n. X/1217 del 10 gennaio 2014 con la DGR n. X/7477 del 4 dicembre 2017 integrata con la DGR N. XI/4025/2020</p> <p>d) È stato aggiornato l'art. 14 richiamando anche quanto previsto dal comma 3, dell'art. 7 della L.R. 13/01</p> <p>e) È stato aggiornato l'art. 15 comma 4 richiamando anche quanto previsto dall'art. 13, comma 2 della L.R. 13/01</p> <p>f) È stato modificato e aggiornato l'art. 16 Attività temporanee precisando che ARPA rimane a disposizione per controlli in caso di richiesta da parte dell'amministrazione comunale.</p>
--	--	--	--	---



			<p>autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1 lettera h), della L. 447/95. Quest'Agenzia potrà fornire il supporto tecnico all'Amministrazione Comunale per la verifica del rispetto degli eventuali limiti concessi in deroga, a seguito di formale richiesta da parte del Comune stesso;</p> <p>g) Art. 18 – si invita il comune a verificare le tempistiche indicate nell'articolo che paiono in contraddizione (“La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con anticipo di almeno dieci giorni rispetto all'inizio dell'attività ...” e “Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro trenta giorni dalla domanda ...”)</p> <p>h) Art. 18 – nel testo dell'articolo viene citato il “Titolo IV” del Regolamento mentre la materia in esame è trattata dal “Capo V” del Regolamento; si invita il comune a verificare.</p> <p>i) Art. 19, comma 4 – si invita il Comune a verificare il rimando all'art. 17 del</p>	<p>g) È stato aggiornato l'art. 18, scrivendo che (“La domanda di autorizzazione è presentata al Comune con anticipo di almeno trenta giorni rispetto all'inizio dell'attività ...”</p> <p>h) È stato aggiornato l'art. 18 correggendo il refuso “Titolo IV” del Regolamento in quanto la materia in esame è trattata dal “Capo V”</p> <p>i) È stato aggiornato l'art. 19 comma 4 correggendo il refuso al rimando</p>
--	--	--	--	--

			Regolamento, ritenendo più corretto rinviare all'art. 18 del Regolamento stesso.	all'art. 17 del Regolamento, essendo più corretto rinviare all'art. 18 del Regolamento stesso.
2	COMNE CARUGO 02 settembre 2024 Protocollo numero 9609 COMUNE AROSIO 03 settembre 2024 Protocollo numero 10160	Comune di Carugo (CO)	E' stata inoltrata la seguente osservazione: 1. Confini tra classi acustiche adiacenti: Necessitano chiarimenti sulla classificazione nella zona di Via Volta, a confine con il ns. Comune di Carugo: sembra che ci sia un salto di due classi confinanti.	Parere contenuto nella comunicazione: <u>accolto.</u> 1. Si accoglie l'osservazione, è stata erroneamente attribuita una classe acustica errata "V sul confine oltre il limite del Comune di Arosio in zona Via Volta, ma in effetti il PCA del Comune di Carugo in tale settore riporta una classe acustica IV, pertanto non ci sono salti di due classi al confine tra i due comuni, come previsto dalla norma si ha il passaggio dalla classe III (C. di Arosio) alla classe IV (C. di Carugo).

Data: 05 settembre 2024

Il Tecnico

Giorgio Cardin



Viger Srl
Sede legale:
via Mentana 8/A
22100 Como

Sede amministrativa
via Cellini, 16/C
22071 Cadorago (CO) Italia
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese
Como: n. 02748500135 - REA 27/154
RevVBPB19